

I rischi di un federalismo punitivo

Nel numero 3/2016 del *BEA*, Marco Lupo, DG di ARPA Lazio, ha proposto un'interessantissima riflessione sulla legge 132/2016 avente ad oggetto *l'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*. Una legge cardine che, come ben evidenziato da Lupo, se da un lato propone importanti strumenti di garanzia e di controllo sulla qualità delle attività prestate dalle Agenzie regionali (gli oramai celeberrimi LEPTA), dall'altro pone non poche perplessità.

Queste ultime sono principalmente legate all'effettiva possibilità di realizzare i dettami del legislatore. *Rebus sic stantibus*, infatti, il pericolo di ritrovarsi in mano il paventato "guscio vuoto" è quanto mai prossimo e ciò per non poche ragioni. Tra le varie analizzate da Lupo, una su tutte credo rivesta un ruolo preminente, soprattutto alla luce delle ultime novità in materia di pubblico impiego. Mi riferisco, ovviamente, alle dotazioni di personale delle Agenzie. Garantire "Livelli essenziali di prestazione" implica, lapalissianamente, possedere numericamente e, ancor di più, qualitativamente (intendendo con tale avverbio i necessari profili professionali) le risorse umane utili a raggiungere i fini indicati dal legislatore.

Attualmente molte Agenzie, a causa di gravi e storiche carenze¹, non sono nelle condizioni di poter agevolmente prestare i servizi richiesti. Tale situazione, se in alcuni casi potrebbe trarre sicuro giovamento da una opportuna strutturazione del metodo di finanziamento del Sistema Nazionale, in molti altri è stretta nella morsa di vincoli normativi che, di fatto, impediscono qualsiasi sblocco. Per tutti questi casi è dunque necessario un impattante e radicale intervento a monte sulle politiche assunzionali. Purtroppo la legge 132/16 non ha voluto (potuto!!!) affrontare tale tema, essenziale per raggiungere in tutto l'ambito nazionale un sistema equilibrato del controllo ambientale.

La norma si è sostanzialmente limitata a rimandare la trattazione di tale questione ad ulteriori e successivi interventi del legislatore². Nel frattempo, come indicato dall'art. 15, comma 1 "l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle **risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**". Ciò significa istituzionalizzare lo stato dei fatti, semmai aggravandolo: purtroppo, infatti, le Agenzie, in particolar modo nel sud Italia, scontano non poche difficoltà nell'evadere i compiti ad esse affidati proprio a causa di una cronica insufficienza di risorse umane. È quindi evidente che la codifica dei LEPTA e l'attribuzione al nuovo sistema nazionale di funzioni attualmente svolte da altri Enti³ potrebbe incidere negativamente sulla quantità e qualità dei servizi prestati; soprattutto se la concertazione di manovre di carattere eminentemente finanziario (definizione dei costi standard, finanziamento pubblico e/o privato delle attività, ecc.) non si accompagnasse ad atti normativi espressamente diretti all'assunzione di personale.

La riforma della P.A. tracciata in questi mesi dai vari *Decreti Madia* sembra poter aprire alcuni spiragli in tal senso, ma siamo ancora ai buoni propositi. Nulla si è ad oggi concretizzato. Pertanto, finché non si avrà un concreto cambio di passo nelle politiche di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione e, a cascata, nelle Agenzie per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, una pur buona legge⁴, qual è la 132/2016, rischierà di perdere qualsiasi potenziale beneficio, ponendo così le basi non per un auspicabile *federalismo competitivo*, bensì per un deleterio *federalismo punitivo*. Ciò sarà oltremodo vero se, in sede di determinazione dei LEPTA, non si terrà debito conto dell'implementazione delle funzioni affidate al sistema nazionale voluta dalla legge 132/16.

1 L'organico di ARPA Puglia, ad esempio, ammonta a circa il 40% della dotazione organica prevista (con forme contrattuali sia a tempo determinato che indeterminato); analoghe stime possono essere fatte per le altre agenzie regionali del centro-sud.

2 Art.7 comma 2 della Legge 132/16: "Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10"

3 A titolo di esempio si considerino i monitoraggi ambientali, le funzioni di monitoraggio consumo di suolo, difesa suolo e stabilità dei versanti oppure la partecipazione a sistemi di protezione civile, ambientale e sanitaria.

4 Si prendano le considerazioni espresse, nel medesimo numero del BEA sopra citato, dal presidente di AssoARPA Luca Marchesi

In conclusione, in giorni in cui si fa strada, in più contesti, l'idea di sistemi a più velocità, pensare di perpetrare (o forse sarebbe meglio dire perpetuare) anche in materia ambientale una politica del genere sarebbe quanto di più pernicioso per un Sistema delle Agenzie che, almeno sulla carta, si vuole Nazionale.

Giovanni Taveri - ARPA Puglia

g.taveri@arpa.puglia.it